

La riforma del Senato

*Informazioni di base sul Disegno di legge presentato
dal Governo su cui il Parlamento sta lavorando*

giugno 2014

Un bicameralismo rinnovato per un Paese migliore

Superamento del
bicameralismo paritario

Creazione di una
"Camera delle Regioni"



Riduzione dei costi
della politica

La riforma del Senato

Il nuovo Parlamento

Camera dei deputati

Approva le leggi ordinarie
Accorda la fiducia al Governo

Senato delle Autonomie

Rappresenta le istituzioni territoriali
Concorre alla funzione legislativa
Partecipa alle decisioni per la formazione
e l'attuazione degli atti normativi
dell'Unione europea
Verifica l'attuazione delle leggi

La riforma del Senato

Il nuovo Senato delle Autonomie

Il Senato delle Autonomie è composto da:

- Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano;
- Sindaci dei comuni capoluogo di Regione e di Provincia Autonoma;
- Due senatori eletti, in ciascuna Regione, dal Consiglio regionale tra i propri componenti;
- Due sindaci eletti in ciascuna Regione dall'assemblea dei sindaci;
- 21 senatori, nominati dal Presidente della Repubblica per sette anni, tra i cittadini che abbiano illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.

La riforma del Senato

Un Senato che costa meno

- Il numero dei parlamentari è notevolmente ridotto;
- I componenti del Senato delle Autonomie non sono eletti a suffragio diretto;
- I senatori non ricevono alcuna indennità per l'attività svolta.

La riforma del Senato

Un procedimento legislativo più snello

- La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere solo per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali;
- Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati;
- Ogni disegno di legge approvato dalla Camera è trasmesso al Senato che, entro dieci giorni, può disporre di esaminarlo;
- Il Senato delle Autonomie può proporre delle modifiche del testo, sulle quali la Camera si pronuncia in via definitiva entro i successivi venti giorni;

La riforma del Senato

Un procedimento legislativo più snello

- La legge di bilancio è approvata dalla Camera dei deputati con il concorso del Senato, che può proporre modifiche deliberando a maggioranza assoluta; sulle proposte di modifica la Camera decide in via definitiva;
- Per i disegni di legge aventi rilevanza per le autonomie territoriali, le modifiche proposte dal Senato possono essere superate dalla Camera solo deliberando nella votazione finale con la maggioranza assoluta;
- Il governo può chiedere alla Camera dei deputati di deliberare che un disegno di legge sia iscritto con priorità all'ordine del giorno e sottoposto alla votazione finale entro sessanta giorni ovvero entro un termine inferiore; decorso il termine, il disegno di legge è posto in votazione nel testo proposto o accolto dal governo.

La riforma del Senato

Stop ai decreti-legge omnibus

I decreti-legge del Governo devono recare misure di immediata applicazione e di contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al titolo.

Il Governo non può, mediante decreto-legge, disciplinare le materie indicate nell'articolo 72, comma quarto, della Costituzione; reiterare disposizioni adottate con decreti non convertiti in legge e regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi; ripristinare l'efficacia di norme di legge o di atti aventi forza di legge che la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi per vizi non attinenti al procedimento.

La riforma del Senato

Riforma del Titolo V

Il Titolo V, sul rapporto tra Stato e Regioni, è profondamente modificato attraverso:

- l'abolizione della potestà legislativa concorrente;
- il riassetto delle competenze "esclusive" spettanti allo Stato e di quelle "residuali" spettanti alle Regioni;
- una rinnovata *governance*, derivante da una razionalizzazione dell'ordinamento degli enti locali.

La riforma del Senato